

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Angela SILVERI	Presidente
Maria Elisabetta LOCCI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di Xxx(CF: xxx nato a xxx il xxx, e residente a xxx, in via xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni M. Lauro (LRAGNN49E31B354J – PEC avv.g.m.lauro@certmail-cnf.it) e Cecilia Savona (C.F. SVNCCCL68R53B354G), presso il cui studio sito in Cagliari, via F. Salaris n. 29 e 17/c è elettivamente domiciliata.

Visto l'atto di citazione del 2 marzo 2020, iscritto al n. 25064 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 novembre 2020, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale Gianpiero Madeo e l'avvocato Giovanni M. Lauro.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 2 marzo 2020 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio la signora XXX per vederla condannare al risarcimento, in favore del Comune di Cagliari, della complessiva somma di € 1.709.498,52, oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che, in data 13 gennaio 2015, è stata trasmessa alla Procura la deliberazione n. 87 del 16 dicembre 2014 con la quale il Consiglio Comunale di Cagliari riconosceva un debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di € 1.793.010,24, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 355/2014, emessa nell'ambito di una controversia con il Cagliari Calcio S.p.A. La somma riconosciuta era costituita dall'ammontare delle spese relative al primo e secondo grado di giudizio (al cui pagamento l'ente è stato condannato in ragione della prevalenza della sua soccombenza) e da somme, già incamerate a seguito dell'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 338/2010, che il Comune ha dovuto restituire alla Cagliari Calcio S.p.A. per effetto dell'accoglimento dell'appello da questa proposto avverso la predetta decisione.

La Procura riferisce che il Giudice di primo grado aveva condannato la Cagliari Calcio S.p.A. a corrispondere al Comune la somma di € 835.199,22 a titolo di canoni di concessione per il periodo dal 1979 al 31 gennaio 1994, determinati sulla base della convenzione stipulata in data 8 agosto 1973 (e delle deliberazioni successivamente adottate), oltre interessi anatocistici dal

5 maggio 1994 fino al saldo.

Con sentenza n. 335/2014, il Giudice di secondo grado ha riformato la precedente decisione, affermando che non potevano accordarsi al Comune, per il periodo dal 1979 al 31 gennaio 1994, corrispettivi determinati con le modalità richieste dalla parte e riconosciute dal Tribunale, e che – in assenza di una convenzione-contratto cui fare riferimento – il compenso spettante al Comune di Cagliari poteva ritenersi dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento *ex art* 2041 c.c., sottolineando, tuttavia, che la *domanda - correttamente* proposta *in via subordinata davanti al Tribunale* – non era stata espressamente riproposta nel successivo grado di giudizio, *nel quale l'ente locale si è limitato a concludere per il rigetto dell'appello*, con conseguente preclusione al riconoscimento a favore del Comune di Cagliari, dell'indennizzo *ex art.* 2041 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. Condannava, pertanto, il Comune di Cagliari a restituire alla società Cagliari Calcio S.p.A. la somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedente rispetto a quanto spettante in forza della propria pronuncia.

Il Comune di Cagliari ha proposto ricorso in Cassazione, avverso la sentenza della Corte d'Appello; la Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 637/2019, ha respinto le censure mosse, in ragione della correttezza delle argomentazioni del giudice di secondo grado.

La Procura riferisce che, ritenuta la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale in capo al Comune di Cagliari da ascrivere alla responsabilità dell'xxx, in qualità di Funzionario del Settore Affari Legali dell'ente, ha emesso nei suoi confronti l'invito a fornire deduzioni *ex art.* 67, comma 1, del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174.

La convenuta ha depositato memoria difensiva contestando in toto l'impianto accusatorio, sia con riferimento all'esistenza del danno e alla relativa quantificazione, sia con riguardo all'imputabilità dello stesso ad una sua condotta gravemente colposa. In data 11 febbraio 2020 ha, inoltre, depositato copia dell'atto con il quale il Comune di Cagliari, con l'assistenza legale di un professionista esterno, ha citato in giudizio la società Cagliari Calcio S.p.A. (e la società Eleonora Immobiliare, in qualità di creditore cessionario) al fine di sentirle condannare *ex art 2041 c.c.* a quanto dovuto per l'utilizzo dello stadio.

Poiché le argomentazioni difensive e gli atti a supporto non sono state ritenute sufficienti ad invalidare il quadro accusatorio, la Procura ha ritenuto permanere i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo - contabile.

La Procura asserisce che dalla vicenda descritta è inequivocabilmente scaturito un danno erariale per il Comune di Cagliari, in quanto la condanna a restituire alla società Cagliari Calcio S.p.A. la somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedente rispetto a quanto spettante al Comune in forza della decisione d'Appello (confermata dalla Corte di Cassazione), ha privato l'ente della possibilità di ottenere il ristoro patrimoniale connesso all'utilizzo dello stadio Sant'Elia da parte della Società Cagliari Calcio per il periodo dal 1979 al 31 gennaio 1994. Sottolinea, in particolare, che la mancata riproposizione in appello dell'azione *ex art. 2041 c.c.* ha precluso la possibilità di una pronuncia favorevole all'Ente ed ha determinato il prodursi di un grave e attuale pregiudizio erariale.

Afferma che il documentato esercizio dell'azione *ex art.* 2041 c.c. da parte dell'amministrazione nei confronti della Società non vale ad elidere la sussistenza del danno, potendo l'eventuale recupero configurarsi al più come sopravvenuta causa estintiva del medesimo, e che l'evenienza che l'ente possa vedere soddisfatta la propria pretesa in altro giudizio appare incerta alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (I Sezione civile n. 5065/2017).

Afferma che del pregiudizio patrimoniale deve essere chiamata a rispondere l'xxx, che, nella qualità di Funzionario del Settore Affari Legali del Comune di Cagliari, e a tale scopo munita di apposita procura, ha curato il patrocinio dell'Amministrazione nella controversia, in quanto l'ente non avrebbe subito il danno in questione se l'avvocato XXX non avesse ommesso di riproporre, in sede di appello, la domanda subordinata proposta davanti al giudice di primo grado, con una condotta notevolmente superficiale e negligente, e, pertanto, gravemente colposa.

La Procura quantifica il danno nella parte della somma oggetto del riconoscimento di debito, restituita alla Cagliari Calcio S.p.A. (*rectius* al cessionario) in ragione degli effetti della sentenza d'Appello, ovvero € 835.199,22 incassati dal Comune in esecuzione della sentenza di primo grado, e € 874.229,30 di interessi anatocistici, calcolati dal 5 maggio 1994 fino al 26 luglio 2013, per un totale di € 1.709.498,52.

La signora XXX si è costituita in giudizio, con il ministero degli avvocati Giovanni M. Lauro e Cecilia Savona, depositando memoria difensiva in data 20 ottobre 2020, con la quale chiede – previa eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106, comma 1, C.G.C., in attesa

dell'esito del processo n. 606/2020 pendente presso il Tribunale civile di Cagliari, di essere assolta da ogni addebito; in subordine chiede la riduzione del danno con riferimento alle concause, con compensazione delle spese; in ulteriore subordine invoca l'applicazione del potere riduttivo.

La difesa della convenuta afferma che il riferimento del Giudice civile a quanto dovuto a titolo di arricchimento senza causa costituirebbe un *obiter dictum*, che non ha valore di giudicato tra le parti del giudizio, e tanto meno nei confronti dell'xxx.

Asserisce che l'erario comunale non avrebbe subito alcun depauperamento, in quanto le somme alla cui restituzione il Comune di Cagliari è stato condannato non gli erano dovute, non potendo vantare una pretesa di fonte contrattuale o convenzionale, dopo la disdetta della convenzione intimata dal Cagliari Calcio in data 7 giugno 1979, e, pertanto, è corretto che detti importi dovessero essere restituiti.

Afferma che la pretesa a titolo di indennizzo della diminuzione patrimoniale *ex art. 2041 c.c.* costituisce un credito di valore ancora illiquido e inesigibile, che deve essere determinato dal Giudice.

Contesta il computo degli interessi anatocistici trattandosi di credito di valore, soggetto a rivalutazione ma non necessariamente ad interessi.

Sottolinea che pende davanti al Tribunale civile di Cagliari il giudizio in via principale promosso dal Comune di Cagliari contro la società Cagliari Calcio S.p.A. e la società Eleonora Immobiliare S.p.A. avente ad oggetto l'indennizzo *ex art. 2041 c.c.* per il godimento dello Stadio Sant'Elia senza corrispettivo, affermando che ricorrerà il danno erariale solo nell'eventuale e denegato momento in cui la causa dovesse avere esito definitivamente

negativo per il Comune. Asserisce che sussisterebbero, pertanto, tutti i presupposti per la sospensione del processo *ex art. 106, comma 1, del C.G.C.*

Afferma che il Comune (nella causa civile) e la Procura (nell'odierno giudizio) dovrebbero dimostrare che senza il godimento dello Stadio da parte del Cagliari Calcio il Comune avrebbe percepito da altri il corrispettivo in questione, sostenendo che altrimenti difetterebbe il nesso causale tra l'arricchimento del Cagliari Calcio e la diminuzione patrimoniale subita dal Comune.

Sostiene che per addivenire ad una condanna per responsabilità amministrativa, la Sezione dovrebbe effettuare incidentalmente il giudizio di fondatezza/infondatezza dell'azione *ex art. 2041 c.c.*, come se fosse stata riproposta nel giudizio d'appello, in quanto nell'ipotesi in cui detta azione fosse obiettivamente infondata la asserita negligenza della convenuta sarebbe irrilevante.

Sottolinea che alla pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del Comune di Cagliari nell'appello del Cagliari Calcio è inserita la frase *“si ripropongono espressamente tutte le eccezioni e le difese formulate nel giudizio di 1° grado e non esaminate e/o non accolte dal primo Giudice nella sentenza impugnata”*, evidenziando che, soprattutto prima della *novella* del 2012, tra le difese non potevano non essere comprese anche le domande riconvenzionali proposte in primo grado.

Afferma che, per addivenire ad un giudizio di condanna, occorrerebbe verificare se la domanda riconvenzionale possa considerarsi riproposta con l'espressione *“si ripropongono espressamente tutte le eccezioni e le difese formulate nel giudizio di 1° grado e non esaminate e/o non accolte dal primo*

Giudice nella sentenza impugnata”, considerando che l’appello in questione è del 2011, precedente all’irrigidimento della forma dell’atto di appello introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, con conseguente carenza di colpa, tanto meno grave, della convenuta.

Per quanto concerne la natura – processuale o sostanziale – degli effetti della rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., sottolinea che, mentre nel rigetto implicito si forma il giudicato (implicito), e la mancata riproposizione della domanda o la mancata proposizione dell’appello hanno l’effetto sostanziale di consolidare la decisione, in caso di assorbimento della domanda subordinata per accoglimento di quella principale, la presunzione di rinuncia *ex art. 346 c.p.c.* ha invece solo l’effetto di delimitare il *thema decidendum* dell’impugnazione, senza influire sulle posizioni sostanziali, conseguentemente riproponibili in altro giudizio.

Richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che *la rinuncia implicita alla domanda di cui all’art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale.*

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, sottolinea che nella fattispecie si configurava una situazione di monopolio bilaterale, nella quale il valore di scambio dell’utilità ricavabile dalla fruizione del bene, e, conseguentemente, dell’arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale, non è scientificamente stimabile, ma soggettivo.

La causa è stata discussa all’udienza dell’11 novembre 2020, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero, opponendosi alla richiesta di sospensione del giudizio, per carenza della necessaria pregiudizialità, ha integralmente confermato le conclusioni in atti, sottolineando che la

sussistenza del danno trova conferma nelle motivazioni della Corte d'Appello, e che non è necessario alcun giudizio prognostico avendo la Corte d'Appello stessa affermato che l'istanza sarebbe stata accolta. Ha sottolineato che l'errore che si è indubbiamente verificato – giustificato dalla convenuta con l'incrocio di appelli principali e incidentali – ha causato un danno, e che dalla mancata riproposizione, in sede di appello, della domanda subordinata proposta davanti al giudice di primo grado, discende la responsabilità professionale per colpa grave della XXX. Ha dichiarato che, per quanto concerne la quantificazione del danno, non si oppone ad una riduzione da parte del Collegio.

L'avvocato Lauro ha sostenuto che la Corte dei conti, per pervenire ad una decisione, dovrebbe interamente fare proprio il ragionamento che avrebbe dovuto effettuare la Corte d'Appello se la domanda subordinata fosse stata riproposta. Ha affermato che bisognerebbe dimostrare che la pretesa del Comune a quanto dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento *ex art 2041 c.c.* sarebbe stata sicuramente accolta. Ha sostenuto che le pronunce del giudice civile hanno effetto di giudicato solo tra le parti e non nei confronti della XXX. Ha ribadito che - in realtà - la domanda sarebbe stata riproposta dalla XXX, sia pure in modo ellittico. Ha sottolineato che senza il Cagliari Calcio non solo lo stadio sarebbe rimasto vuoto, ma nessuno avrebbe provveduto ad effettuare le necessarie manutenzioni. Ha sostenuto che la domanda della Procura sarebbe inammissibile per carenza di un danno attuale, in quanto non si tratterebbe di un pagamento indebito bensì di una somma indebitamente percetta e correttamente restituita. Ha affermato che per la sussistenza del danno sarebbe necessario che il Comune perda l'azione

ex art. 2041 c.c. attualmente pendente.

Considerato in

DIRITTO

1. **Delle questioni pregiudiziali e preliminari - Sospensione del giudizio.**

La richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio civile non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, come modificato dal d.lgs. n. 114/2019, *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

Le Sezioni riunite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che tale norma, al fine della sospensione della decisione della causa, *richiede non tanto una pregiudizialità logica ma giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge ed avere efficacia di giudicato*. Le Sezioni riunite hanno, più volte, ribadito *l'insufficienza al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione – adottata con sentenza passata in giudicato - pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati* (cfr.

SS.RR. ordinanze nn. 15/2019, 6/2019, 12/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).

La sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti, pertanto, può essere disposta al concomitante ricorrere di due presupposti: che sussista un rapporto di dipendenza tra cause, ossia quando la causa pregiudicante abbia ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica); che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio) e l'incidente di falso (art. 14, c.g.c.) (cfr. in termini SS.RR. ordinanze nn. 15/2019 e 2/2018).

Nel caso di specie – ad avviso di questo Collegio – non sussiste il necessario rapporto di pregiudizialità giuridica, come sopra rappresentato, in ragione della diversità esistente tra l'azione *ex art. 2041 c.c.* esercitata dal Comune di Cagliari (che, peraltro, si svolge tra parti diverse da quelle convenute nell'odierno giudizio), mirante ad ottenere l'indennizzo spettante a titolo di ingiustificato arricchimento, e quella oggetto del giudizio di responsabilità, che attiene, invece, ad una ipotesi di danno in capo al Comune in conseguenza della condotta assunta come gravemente colposa della XXX, e nel quale rilevano le conseguenze attuali dell'omessa riproposizione in appello della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.

Se la domanda *ex art. 2041 c.c.*, proposta dal Comune in data 11 febbraio 2020, sia o meno ammissibile, e se, e in quale misura, sia attualmente riconoscibile a favore dell'Ente un compenso a titolo di ingiustificato arricchimento, esula, infatti, dalla giurisdizione *principaliter* di questa Corte, attenendo esclusivamente ai rapporti civilistici tra il Comune e

le società Cagliari Calcio S.p.A. ed Eleonora Immobiliare (creditore cessionario).

Né, in ogni caso, come ripetutamente affermato dalle Sezioni riunite, *l'antecedente logico-giuridico potrebbe essere ricondotto agli effetti concreti derivanti dalla decisione del processo civile, intendendo con ciò le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi ...*, considerato che *la giurisprudenza della Suprema Corte esclude la possibilità di una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., quando il problema riguardi esclusivamente gli "effetti pratici" derivanti dalle differenti pronunce, cioè le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi (si veda ad es. Cass. ord. n. 20491 del 3/8/2018)*, e osservato che, *secondo la consolidata giurisprudenza contabile, in sede di esecuzione della pronuncia erariale, sarà comunque possibile detrarre le somme già per altro verso rifuse (cfr. SS.RR., ordinanza n. 15/2019, sez. II centrale, sentenza n. 634/2017, sez. III centrale, sentenza n. 303/2017)*.

2. Del merito della causa.

Per quanto concerne il merito delle questioni, dal complessivo esame degli atti di causa emerge la parziale fondatezza delle prospettazioni della Procura.

2.a La fattispecie all'esame del Collegio è rappresentata da una ipotesi di danno all'erario correlata a responsabilità professionale di avvocato-pubblico dipendente, per omessa riproposizione di domanda in appello e conseguente mancato riconoscimento di un indennizzo *ex art 2041 c.c.* (certamente spettante in considerazione del carattere oneroso dell'utilizzazione dell'impianto sportivo), nella quale è necessario

investigare, al fine di poter affermare la sussistenza del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, quale sarebbe stato l'esito del giudizio se il legale dell'Ente avesse posto in essere con la necessaria diligenza e correttezza l'attività difensiva cui era tenuto.

Con riferimento al tema della responsabilità professionale dell'avvocato per condotta omissiva, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, ai sensi della quale *l'affermazione della responsabilità dell'esercente la professione forense implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il risultato derivatone* (cfr. da ultimo, Cass. Civ. III sez. n. 17414/2019). La Cassazione ha ripetutamente affermato che nel caso di responsabilità professionale del legale per condotta omissiva *vige la regola della preponderanza del “più probabile che non”* (cfr. *ex multis*, Sezione III, ord. n. 10320 del 2018, sentenza n. 22225 del 2014, n. 23933 del 2013, n. 21255 del 2013), e, in particolare, che, nel caso di *omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio ... il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato ... poichè l'esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere ... non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto ... l'affermazione della*

responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 25112 del 2017; cfr. id, n. 2638 del 2013, n. 9917 del 2010).

La Cassazione ha, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: *in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell'omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza, o "del più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa"* (Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 25112 del 2017).

Trattasi di principi certamente utilizzabili nell'ambito della responsabilità amministrativo-contabile dell'avvocato-pubblico dipendente (cfr., da ultimo, Corte conti, Sezione Emilia-Romagna, sent. n. 44/2020).

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, deve affermarsi che dall'esame degli atti di causa (in particolare, della sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n. 338/2010, e della sentenza della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari, n. 335/2014) emerge che - senza ombra di dubbio - la domanda di ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.*, proposta in via subordinata davanti al Tribunale (*nel caso di mancato accoglimento*

della domanda come formulata sotto il precedente punto 3 lett. a) determinare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'indennizzo dovuto al Comune per l'utilizzo dello Stadio), non è stata esaminata, in quanto il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune di condannare la Società attrice al pagamento in favore del medesimo: a) delle somme – comprensive di rivalutazione e interessi decorrenti dalla data di svolgimento di ogni singola partita fino al saldo, oltre IVA come per legge - al medesimo dovute, a titolo di corrispettivi per l'uso dello Stadio Sant'Elia, determinati in base alla convenzione stipulata tra le parti in data 8.8.1973 e alle deliberazioni successivamente adottate ...

Risulta, inoltre, dall'esame della sentenza n. 335/2014 della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari, che è stato riconosciuto - sia in primo grado che in grado di appello - *il carattere oneroso dell'utilizzazione dell'impianto sportivo, ... vertendo il disaccordo tra le parti solo sulla determinazione del corrispettivo.*

Emerge, in particolare, che la Corte d'Appello ha affermato che *stante la mancata conclusione di una convenzione-contratto, il compenso spettante al Comune di Cagliari sarebbe dovuto esclusivamente a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per il riconoscimento del quale il Comune di Cagliari aveva proposto correttamente domanda in via subordinata davanti al Tribunale; ha acclarato che tale domanda non è stata, inopinatamente, riproposta nel successivo grado di giudizio nel quale l'ente locale si è limitato a concludere per il rigetto dell'appello; ha statuito che il riconoscimento dell'indennizzo spettante al Comune di Cagliari per l'utilizzo dello Stadio di Sant'Elia, dovuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., per gli*

anni dal 1979-1980 al 1987-1988 e dal 1989-1990 al 31 gennaio 1994 è quindi precluso dalla mancata riproposizione nel presente grado della relativa domanda che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., deve ritenersi rinunciata.

Pertanto - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta - il riferimento del Giudice civile alla preclusione al riconoscimento di quanto dovuto al Comune a titolo di arricchimento senza causa non costituisce affatto un *obiter dictum*, privo di valore di giudicato.

Viceversa, costituisce elemento di prova evidente degli effetti lesivi per il patrimonio dell'Ente determinati dalla grave "*dimenticanza*" dell'xxx, che ha precluso il riconoscimento dell'indennizzo a favore del Comune.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo della condotta della convenuta, deve osservarsi che, come emerge dall'esame degli atti di causa, la dottoressa XXX, all'epoca dei fatti in contestazione, era Funzionario del Settore Affari Legali del Comune di Cagliari, e ha curato il patrocinio dell'Amministrazione nella controversia, sia in primo grado, che in grado d'Appello; in tale veste avrebbe senza ombra di dubbio dovuto riproporre in appello l'azione *ex art. 2041 c.c.*, proposta in via subordinata davanti al giudice di primo grado e da questi non esaminata.

La sua condotta omissiva, pertanto, deve essere qualificata come gravemente colposa, in quanto carente del livello minimo di attenzione, diligenza, perizia e prudenza che dovrebbe essere sempre riscontrabile nella condotta di un avvocato di un Ente locale, nel caso all'esame, peraltro, capoluogo di Regione.

La circostanza che nella comparsa di costituzione e risposta del Comune di Cagliari nell'appello del Cagliari Calcio fosse inserita la frase "*si*

ripropongono espressamente tutte le eccezioni e le difese formulate nel giudizio di 1° grado e non esaminate e/o non accolte dal primo Giudice nella sentenza impugnata”, non appare dirimente al fine di escludere la gravità della colpa della XXX, trattandosi di mera formula di stile, non idonea a surrogare la necessaria riproposizione dell’azione *ex art. 2041 c.c.* in sede di appello incidentale.

Anche la recente proposizione dell’azione *ex art. 2041 c.c.* da parte del Comune nei confronti della Società non vale a connotare di minore gravità la condotta omissiva contestata alla convenuta, rappresentando – viceversa – ulteriore elemento di prova della gravità della “*dimenticanza*”.

Né può dirsi – come correttamente affermato dalla Procura - che tale documentato recente esercizio dell’azione *ex art. 2041 c.c.* valga ad elidere la sussistenza del danno, potendo l’eventuale recupero configurarsi al più come sopravvenuta causa estintiva del medesimo.

2.b Come emerge dalla ricostruzione in fatto, il danno all’erario è stato quantificato dal requirente nella somma oggetto del riconoscimento di debito, restituita alla Cagliari Calcio S.p.A. (*rectius* al cessionario) in ragione degli effetti della sentenza d’Appello, ovvero € 835.199,22 incassati dal Comune in esecuzione della sentenza di primo grado, e € 874.229,30 di interessi anatocistici, calcolati dal 5 maggio 1994 fino al 26 luglio 2013, per un totale di € 1.709.498,52.

Acclarata la sussistenza di un danno all’erario del Comune, nonché del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, e accertato che, se il legale avesse posto in essere con la necessaria diligenza e correttezza l’attività difensiva cui era tenuto, il Comune di Cagliari avrebbe ottenuto

il riconoscimento di un indennizzo per l'utilizzo dello Stadio di Sant'Elia, per gli anni dal 1979-1980 al 1987-1988 e dal 1989-1990 al 31 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la richiesta della Procura non può, tuttavia, trovare pieno accoglimento sul piano del *quantum*.

Per quanto concerne la richiesta della somma corrispondente agli interessi anatocistici, deve osservarsi che la maturazione di detti interessi è stata determinata dalla durata del processo civile, che non può dirsi in alcun modo imputabile alla condotta della convenuta, e che – di per sé – è tale da interrompere il nesso causale tra comportamento omissivo ed evento dannoso.

Per quanto concerne la somma di € 835.199,22 alla cui restituzione l'Ente è stato condannato dalla Corte d'Appello (calcolata dal Giudice di primo grado in relazione ai canoni di concessione per il periodo dal 1979 al 31 gennaio 1994, determinati sulla base della convenzione stipulata in data 8 agosto 1973, e delle deliberazioni successivamente adottate), si osserva che dette somme non erano certamente dovute al Comune di Cagliari, in ragione della carenza di una fonte contrattuale o convenzionale (dopo la disdetta della convenzione in data 7 giugno 1979), e, che detto importo non può che costituire, insieme ad altri parametri (quali - ad esempio - le spese sostenute per la manutenzione dello Stadio), un mero punto di riferimento per il calcolo di quanto il Comune di Cagliari avrebbe potuto ottenere a titolo di un indennizzo per l'utilizzo dello Stadio, ai sensi dell'art. 2041 c.c., se la relativa domanda fosse stata correttamente riproposta in sede di appello incidentale.

Pertanto, deve affermarsi che detta somma non può essere interamente considerata come danno cagionato al Comune di Cagliari dalla condotta

omissiva del legale, in quanto, anche se, sulla base di un giudizio prognostico *ex ante*, è possibile ritenere che, se la domanda *ex art.* 2041 fosse stata riproposta in appello, ci sarebbero state ottime probabilità di una definizione favorevole della vicenda per il Comune di Cagliari, l'esito del giudizio non può dirsi certo, soprattutto per quanto concerne il *quantum*.

Conseguentemente, questo Collegio ritiene ragionevole considerare la somma di euro 835.199,22 alla cui restituzione l'Ente è stato condannato dalla Corte d'Appello, quale mero importo di riferimento sul quale applicare - alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di perdita di *chance* - un equilibrato coefficiente di riduzione della perdita evitabile, quantificando in via equitativa e prudentiale il danno cagionato al Comune di Cagliari dalla condotta omissiva dell'avvocato XXX in un importo corrispondente al 30% di detta somma, pari a euro 250.560,00, comprensivo della rivalutazione monetaria.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto alla convenuta, signora Xxx XXX, a titolo di colpa grave, con conseguente pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore, per il definitivo importo di euro 250.560,00.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna,

definitivamente pronunciando, condanna la signora Xxx XXX a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente del Comune di Cagliari, la somma di euro 250.560,00 (duecentocinquantamilacinquecentosessanta/00 euro), oltre interessi legali da calcolarsi come in motivazione;

condanna altresì la convenuta al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 325,55 (diconsi euro trecentoventicinque/55).

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio dell'11 e del 13 novembre 2020.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angela Silveri

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 07/01/2021

IL DIRIGENTE

dott. Giuseppe Mullano

(firmato digitalmente)